

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **137/1974** (ECLI:IT:COST:1974:137)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **21/03/1974**; Decisione del **03/05/1974**

Deposito del **15/05/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7249**

Atti decisi:

N. 137

ORDINANZA 3 MAGGIO 1974

Deposito in cancelleria: 15 maggio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 133 del 22 maggio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera

navigazione), ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 32, promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1970 dal tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fruzzetti Rossana ed altri, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in base all'assunto che esso non sarebbe stato presentato per la ratifica al Parlamento entro il termine stabilito dall'art. 6 d.lgt. 16 marzo 1946, n. 98;

che nel giudizio in assenza di altre parti è intervenuto in data 9 settembre 1970 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che della questione è stata disposta la trattazione in camera di consiglio.

Considerato che con sentenza n. 87 del 21 marzo 1974 questa Corte, accertato che il decreto legislativo sopra menzionato fu presentato alle Camere per la ratifica prima della scadenza del termine fissato dall'art. 6 del d.lgt. 16 marzo 1946, n. 98 (e quindi ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 32), ha già dichiarato non fondata la questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 87 del 21 marzo 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.